

REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI BES

Articolo 1 – Oggetto

L'Università Telematica Pegaso (di seguito denominata Università) promuove attività e servizi volti a migliorare le condizioni di studio e di frequenza degli studenti BES.

L'Università, attraverso il supporto fornito, sia per la frequenza delle attività didattiche che per gli adempimenti di natura amministrativa, mira all'inclusione degli studenti affinché ognuno trovi risposte adeguate alle proprie esigenze e riescano a far emergere le proprie potenzialità.

Articolo 2 - Finalità dei servizi

L'Università, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi per favorire la partecipazione attiva degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), assolve compiti di organizzazione e di gestione di quest'ultimi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente con disabilità di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente;
- promuovere, in un'ottica sinergica, la partecipazione attiva in ambito universitario e, quindi, sociale.

Articolo 3 - Servizi erogati agli studenti BES

Tali finalità sono perseguire attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- servizi di supporto per lo svolgimento di pratiche amministrative;
- tutorato e assistenza allo studente BES durante tutto il percorso formativo, sulla base delle indicazioni della "Commissione per l'inclusione" di cui all'art. 6;
- servizio di accompagnamento presso le aule (ove previsto);
- in accordo con i docenti titolare del corso, modulazione delle prove d'esame;
- assistenza agli esami per garantire il rispetto delle procedure previste dalla Legge 104/1992;

- fornitura di supporti e ausili tecnici e didattici e specifici (art. 13, comma 6-bis, Legge 104/1992), consulenza psico-pedagogica sul Metodo di Studio, eventuale produzione e adattamento di specifico materiale didattico (art. 13, comma 1, lett. b), Legge 104/1992);
- fornitura, quando possibile, del materiale didattico in formato adeguato al tipo di disabilità e al metodo di studio.

Articolo 4 - Destinatari degli interventi

Possono accedere ai servizi e agli interventi disciplinati dal presente Regolamento gli studenti che presentino apposita documentazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992, ovvero certificazione medica equipollente, nonché le certificazioni di cui alla Legge 170/2010, studenti BES con apposita documentazione. Per accedere al Servizio Inclusione, lo studente dovrà compilare la richiesta tramite modulo allegato o accendendo al modulo online, allegando la documentazione necessaria.

Articolo 5 - Struttura organizzativa

L'Università attua i provvedimenti che si rendono necessari per favorire la partecipazione attiva dello studente BES tramite il Servizio Inclusione di Ateneo, avvalendosi, se ritenuto necessario, oltre che del proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni, previa comunicazione e richiesta dello studente almeno 5 giorni lavorativi prima della data d'esame.

Articolo 6 - Commissione per l'inclusione

Ogni Facoltà designa un proprio docente quale componente della Commissione per l'inclusione (di seguito denominata Commissione).

Membro di diritto è il Delegato del Rettore per la Disabilità, che rappresenta altresì in seno alla Commissione la Facoltà di appartenenza.

Alle sedute della Commissione partecipa con funzioni di Segretario il Responsabile amministrativo del Servizio Inclusione di Ateneo, che garantisce tutto il necessario supporto tecnico amministrativo ai lavori della Commissione.

La Commissione per l'inclusione è nominata con decreto rettorale.

La Commissione elegge fra i propri membri il Presidente.

La Commissione resta in carica tre anni dalla nomina e può essere rinnovata per ulteriori tre anni.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- individua i potenziali bisogni a cui far fronte, sulla base dei dati relativi agli studenti BES iscritti presso l'Università per ciascun anno accademico;
- formula le proposte in merito alle iniziative da avviare per favorire la partecipazione attiva degli studenti BES nell'ambito

delle attività universitarie;

- offre collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e organizzativa;
- collabora alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all'interno della Università;
- accoglie e valuta, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Inclusione, le esigenze degli studenti BES;
- fornisce informazioni inerenti tutti i servizi offerti dall'Università per gli studenti BES;
- se richiesto, per impegni di breve durata, si può prevedere un servizio di accompagnamento interno degli studenti con disabilità presso le strutture didattiche o amministrative dell'Università;
- cura l'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore degli studenti BES;
- fornisce agli studenti BES il supporto indispensabile per garantire la corretta funzionalità degli ausili tecnici;
- cura le relazioni con i Referenti delle Segreterie studenti;
- supervisiona le pratiche inerenti il percorso formativo all'interno dei Corsi di Studio e le pratiche amministrative all'interno delle Segreterie Studenti, curate dal Servizio Inclusione;

La Commissione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo disponga anche su proposta del Delegato del Rettore per la Disabilità.

La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 7 - Servizi di Tutorato

L'Università, se necessario, offre un Servizio di Tutorato volto a fornire sostegno alle eventuali pratiche amministrative e di supporto all'uso della piattaforma in ottica di accessibilità.

Articolo 8 - Segreterie studenti

Le segreterie studenti hanno, inoltre, il compito di:

- creare e tenere aggiornato un fascicolo per ogni studente BES;
- contribuire all'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore degli studenti BES;
- provvedere alla progettazione, redazione e diffusione di materiale informativo;
- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni;
- dare esecuzione dei procedimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte dalla Commissione, in relazione alle

necessità connesse ai BES;

- curare l'istruttoria dei documenti da sottoporre all'esame della Commissione per le iniziative in favore degli studenti BES;
- dare supporto amministrativo alle attività della Commissione, la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute della Commissione stessa;
- fornire agli studenti BES il supporto indispensabile per garantire la corretta funzionalità della piattaforma.

Articolo 9 - Fasi di accesso ai servizi

Le fasi per l'accesso ai servizi e/o alla fornitura degli ausili sono:

- 1) l'istanza di accesso e la verifica dei requisiti;
- 2) accettazione e definizione delle misure equipollenti;
- 3) l'erogazione dei servizi;
- 4) il monitoraggio e la chiusura del servizio fornito.

Gli interventi hanno validità massima pari all'anno accademico di riferimento e possono essere rinnovati, previa riformulazione della domanda e/o verifica degli esiti degli anni precedenti.

Qualora, per carenza di fondi o per altre ragioni operative, non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute i servizi verranno attribuiti sulla base delle priorità indicate dalla Commissione.

Articolo 10 - Modalità di iscrizione e documentazione richiesta

Per poter accedere ai servizi lo studente BES è tenuto alla compilazione di un apposito modulo allegato al Regolamento contenente le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del richiedente;
- o certificazione di disabilità e percentuale d'invalidità;
- o diagnosi di DSA;
- o documentazione BES;
- corso di studio prescelto.

Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati, altresì, i seguenti documenti comprovanti le esigenze dello studente:

- a) copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalle competenti autorità attestante la disabilità e/o la percentuale di invalidità posseduta ovvero, nei casi previsti, il solo tipo di disabilità;
- b) diagnosi DSA;
- c) documentazione BES;



- d) copia fotostatica di un documento d'identità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 11 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

